

Pubblicato il 09/09/2020

**N. 01123/2020 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01351/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2020, proposto da

Cinzia Vacalebre, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Caristi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via V. Monti, n. 8;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

***nei confronti***

Annalisa Interlandi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a) dell'esito negativo della correzione della prima prova della candidata n. 384, come

riportato nel verbale n. 20/B del 14/02/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 2 del

concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia;

b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta

dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;

c) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019;

d) del verbale della Commissione n. 28 del 29 maggio 2020;

e) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per

la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle

sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto

con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

f) della graduatoria di merito pubblicata in data 27.07.2020 con decreto n. 1839;

g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole

per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un primo esame cautelare, che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto non sussistono indici di una manifesta illogicità nella valutazione della prova da parte della commissione esaminatrice né nell'operato della Commissione giudicatrice con riferimento alla dedotta violazione dell' art. 12 del D.P.R. 487/1994 in relazione ai criteri di valutazione, avendo la stessa fatto riferimento a quelli previsti dal bando ;

Considerato, in particolare, che il giudizio positivo espresso sull'inquadramento normativo della fattispecie non implica in alcun modo l'obbligo di una valutazione altrettanto positiva sugli altri parametri di giudizio;

che l'interesse privato della ricorrente, risulta allo stato soccombente rispetto al l'interesse pubblico alle assunzioni programmate e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela;

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**